

CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNO: ISTANZE DA INVIARE DAL 30/03 AL 28/05

Con il [provvedimento prot. n. 77923/2021](#) di ieri, 23 marzo, l'Agenzia delle entrate ha diffuso i **modelli**, con le relative **istruzioni**, per la trasmissione dell'**istanza** per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** di cui all'[articolo 1 D.L. 41/2021](#) (c.d. "Decreto Sostegni").

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata **a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021**.

Si ricorda che, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti **due requisiti**:

- 1) aver conseguito nel 2019** (o, più precisamente, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro**;
- 2) aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi** rispetto al 2019 di **almeno il 30%**.

Dal punto di vista **soggettivo**, il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione** titolari di partita IVA.

Sono invece **esclusi dal beneficio in esame** i soggetti la cui attività risulti **cessata** alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

CALCOLO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:

1) DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI RIFERIMENTO:

La **percentuale dipende dall'ammontare dei ricavi**, essendo pari alle seguenti misure:

- **60%** se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del **contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche)**.



2) BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO:

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla **differenza tra:**
- **ammontare medio mensile del fatturato 2019**
- e **l'ammontare medio mensile del fatturato 2020.**

3) QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

[(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x percentuale commisurata ai ricavi

misura minima (1.000 euro/2.000 euro)

Il FATTURATO contiene tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, con **data di effettuazione compresa nell'anno** (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali **cessioni dei beni ammortizzabili**).

Le **note di variazione** incidono sul calcolo se hanno **data compresa nell'anno**.

I **commercianti al minuto** considerano **l'ammontare globale dei corrispettivi dell'anno** (al netto dell'Iva).

Se il calcolo al netto dell'Iva può risultare difficoltoso (si pensi al **regime del margine** o alle **operazioni effettuate in ventilazione**), l'importo può essere riportato al **lordo dell'Iva**.

Gli **aggi** relativi alle operazioni effettuate **non rilevanti ai fini Iva** vanno **sommati** ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Nel caso in cui la partita Iva sia stata **attivata dal 2019**, l'importo del fatturato annuale deve essere **diviso per il numero di mesi in cui l'attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.**

Apertura Partita IVA dopo il 31/12/2018

Si ricorda che i **soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018** devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

In questo caso, infatti, **per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato**, ragion per cui:

- se l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 è **inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato 2019**, il contributo è determinato applicando alla differenza la **percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento**, a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del **contributo minimo di 1.000 - 2.000 euro**, se superiore);
- se, invece, **non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%**, il contributo è pari a **1.000 euro** per le persone fisiche e **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Caratteristiche dell'agevolazione

Il nuovo contributo a fondo perduto:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt.61 e 109, comma 5, TUIR.

Va evidenziato che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 1 del Decreto in esame per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "*quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studioscaccabarozzi.it

Tel.: 0341-1555893

P.Iva: 03909620134 - Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O

MODALITA' EROGAZIONE CONTRIBUTO

- 1) L'erogazione del contributo è effettuata mediante **accredito sul conto corrente** identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
- 2) In alternativa Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere **utilizzato**, nella sua totalità, **come credito di imposta**, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda.

La domanda:

- può essere presentata direttamente dal soggetto interessato tramite accesso al portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate (con credenziali Fisconline o con SPID);
- ovvero tramite un intermediario abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

I Sigg. Clienti sono pregati di comunicare allo Studio:

- se intendono procedere in autonomia alla determinazione del contributo e all'invio dell'istanza,
- oppure se intendono incaricare lo Studio di conteggiare l'importo e di inviare telematicamente l'istanza, in questo caso occorre fornire preventivamente, qualora non già fatto:
 - ammontare ricavi 2020 (per i soggetti in regime forfettario sono richieste le fatture 2020 con indicazione di quelle incassate entro il 31/12/2020)
 - indicazione della preferenza tra accredito su c/c o utilizzo in compensazione
 - in caso di scelta per l'accredito su c/c, l'IBAN del c/c su cui richiedere l'accredito del contributo (il c/c deve avere la medesima intestazione del soggetto titolare di partita IVA)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it

Tel.: 0341-1555893

P.Iva: 03909620134 - Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O